



Comune di Thiene

Provincia di Vicenza

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

2024

Approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 76 del 16.10.1997

Modifiche ed Integrazioni con delibere di Giunta Comunale
n. 137 del 09.08.2004, n. 99 del 19/05/2005, n. 48 del 11.03.2008, n. 7 del 24.01.2011, n. 128 del
30/10/2013, n. 116 del 23.10.2017, n. 93 del 10/10/2018, n. 100 del 28/08/2019, n. 47 del
01/04/2020 e n. 30 del 27/03/2024

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune di Thiene, soggette rispettivamente ad una imposta ed al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono disciplinate dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 171 del 18.12.1996 e dal presente piano generale.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in due parti che disciplinano, la prima la installazione della pubblicità esterna, la seconda gli impianti per le pubbliche affissioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dal Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) in esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285).
 - a) insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - d) cartello: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - e) striscione, locandina e stendardo: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - f) segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - g) impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2. I mezzi pubblicitari di cui al precedente comma, possono essere installati con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento.

PRIMA PARTE - PUBBLICITÀ ESTERNA

ARTICOLO 3 – DIMENSIONI

FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. I mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di sei metri quadrati, se posti perpendicolarmente alle strade, e di venti metri quadrati, se posti parallelamente. (1)

ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

2. Le insegne e i mezzi pubblicitari posti in aderenza alle pareti di edifici o nei fornici delle vetrine, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
3. Nelle pertinenze di esercizio, le insegne e i mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 3 metri quadrati per facciata. Quelli installati nelle zone artigianali, industriali e commerciali o assimilate, possono raggiungere la superficie di 15 mq per facciata; la superficie verrà calcolata in ogni caso a partire dal suolo e l'altezza non potrà superare 10 ml. Sono soggetti ai suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo "totem") o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità. I mezzi pubblicitari posti nelle pertinenze di esercizio parallelamente alla strada non devono superare la superficie di 20 mq. (1)
4. Nelle zone consentite dal presente Piano, per il collocamento di insegne e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro che possono costituire una modifica dei prospetti e/o dei volumi degli edifici, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori elementi documentali oltre a quelli previsti dal regolamento edilizio. La medesima procedura è estesa anche alle insegne e ai mezzi pubblicitari collocati sui tetti degli edifici ed a quelli che, sostenuti da strutture infisse a terra, superano l'altezza massima degli stessi edifici.
5. cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, devono essere collocati su serrande, porte, vetrine o similari, e comunque non sui prospetti degli edifici". Fino a mq. 1,00 non occorre alcun preventivo consenso comunale. Se superano tale superficie, deve essere presentata regolare domanda di autorizzazione temporanea per il massimo di un anno. Nel caso l'edificio sia lontano dalla strada oltre 10 metri il cartello andrà posto in prossimità della recinzione. Qualora non posizionato sul prospetto dell'edificio, la superficie del cartello non potrà in ogni caso superare il limite per facciata di mq 8 o mq 15 in presenza di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alle raffigurazioni grafiche pittoriche dell'immobile.

(1) la superficie da considerare e' quella effettiva del pannello contenente il messaggio pubblicitario ad esclusione della struttura di sostegno come telaio, tiranti, pali, profili vari...

ARTICOLO 4 - DISTANZE

1. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata (2), dalle intersezioni, o dai segnali stradali.
2. All'interno dei centri abitati, fatte salve le aree pedonalizzate, le insegne poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, in allineamento (proiezione della sagoma) agli elementi fissi presenti nell'area di proprietà o nell'area immediatamente contigua (recinzioni, siepi, muri di cinta, alberi, cordoli ecc.) non potranno superare il limite della proprietà. In mancanza di elementi fissi dovrà essere rispettata la distanza minima di m. 3 dalla carreggiata (2).
In presenza di particolari situazioni di disturbo alla visibilità stradale sarà valutata la necessità di posizionare l'insegna ad una distanza maggiore da quella consentita.
3. Fuori dai centri abitati le distanze sono quelle previste dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR N. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

(2) il limite della carreggiata e' costituito dalla "linea bianca" o in mancanza dal ciglio asfaltato.

ARTICOLO 5 - ZONE

1. Il territorio comunale, ai fini della collocazione di mezzi pubblicitari nel rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, viene suddiviso in tre zone:
ZONA A: CENTRO STORICO comprendente oltre agli edifici e loro pertinenze del centro storico, gli edifici e le aree aventi valore ambientale e culturale individuati nel vigente Piano Regolatore Generale;
ZONA B: AREE EDIFICATE E ZONE AGRICOLE;
ZONA C: AREE COMMERCIALI, INDUSTRIALI-ARTIGIANALI.

ARTICOLO 6 - ZONA A: CENTRO STORICO

1. Nella Z.T.O. "A" Centro storico le insegne, le targhe ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati ai locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa di formato cm. 30x12 o multipli di cm. 12 o di vetrofanie sulle superfici vetrate ai piani superiori limitatamente al logo e nome dell'attività, é in ogni caso ammessa la collocazione di un'insegna al piano terra nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente articolo.
2. Nei casi di nuovi edifici o di interventi ristrutturazione su interi edifici esistenti deve essere previsto un apposito spazio, progettato unitariamente, per campanelli citofono, telecamera, targhe ed insegne.
3. Nella Z.T.O. "A" Centro storico la posizione scelta per le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive non deve superare i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione.
limiti superiori eventuale listolina in pietra o altro materiale bordo inferiore delle finestre del primo piano, eventuale marcapiano, eventuali barbacani o mensole di poggianti bordo superiore del foro vetrina;
limite inferiore bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto nel caso di insegne poste tra il foro vetrina e i limiti superiori di cui sopra; bordo inferiore del foro vetrina o finestra adiacente nel caso di insegne poste al di sotto del bordo superiore del foro vetrina;
limiti laterali qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine;
altri limiti conci, marmi, volti o stipiti.

4. Nel Centro Storico le insegne devono essere costituite da lettere singole scatolate con luce riflessa o indiretta, e devono essere di dimensioni limitate, nel rispetto e per la valorizzazione del contesto architettonico ed ambientale. È consentito l'impiego di cassonetti con frontalino di materiale pregiato (legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio purché non lucido, materiale plastico pregiato, vetro non colorato o sostituiti in materiale plastico), sul quale intagliare o pantografare la scritta, o l'uso del filo di neon. E' in ogni caso consentita la rappresentazione pittorica dell'insegna sulla muratura al di fuori dei limiti di cui al comma 3 e l'apposizione di vetrofanie nei limiti dimensionali di cui all'art. 11 comma 5.

Sono vietate le insegne a messaggio variabile.

5. Le insegne di antica origine, anche a bandiera, vanno restaurate o ripristinate. Nel Centro Storico sono ammesse nuove insegne a bandiera purché si rifacciano alla tradizione. È consentita l'installazione di un'insegna di esercizio, anche bifacciale, per l'individuazione di alberghi, garage pubblici, cinema e teatri.

6. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura.

7. Le targhe devono essere realizzate con materiali tradizionali (legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio purché non lucido, materiale plastico pregiato, vetro non colorato o sostituiti in materiale plastico, pietra, pittura purché non fosforescente) con esclusione tassativa di alluminio anodizzato, e devono essere localizzate in modo compatibile con un corretto inserimento architettonico.

8. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna delle farmacie non dovrà avere alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro.

ARTICOLO 7 - ZONA B: AREE EDIFICATE E ZONE AGRICOLE

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno collocati negli spazi appositamente progettati e concessi in sede di rilascio di concessione edilizia oppure nei fori delle vetrine e porte, all'interno dei vetri oppure addossati all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza all'interno di eventuali recinzioni esistenti, e/o sui prospetti con caratteristiche tali da creare un armonico inserimento con l'architettura e con le proporzioni dell'edificio stesso.

2. In ogni caso le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, preferibilmente rettangolare, con esclusione di disco e triangolo e se luminose non creare disturbo alla viabilità ed alla vista di chiunque, nè avere luce intermittente; cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, del loro abbinamento e specialmente del colore rosso.

3. Nelle aree edificate è ammessa l'apposizione di cassonetti tradizionali con frontalini trasparenti, o l'installazione a parete di una sola insegna formata da lettere singole scatolate.

4. Nelle aree edificate, per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro (max 0,50 mq) posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura.

ARTICOLO 8 - ZONA C: AREE COMMERCIALI, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

1. I mezzi pubblicitari in tali zone potranno essere collocati, oltre a quanto previsto agli articoli 7 e 18 comma 1, sui tetti degli edifici cui si riferiscono, con caratteristiche tali da creare un armonico inserimento con l'architettura e con le proporzioni dell'edificio stesso; nel caso di condominio con attività poste su più piani anche le attività non insediate all'ultimo piano possono richiedere l'installazione del mezzo pubblicitario sulla copertura dell'immobile, in corrispondenza dell'attività stessa ove possibile o in posizioni diverse previa valutazione del responsabile del settore, e' fatto salvo in ogni caso il consenso del condominio (anche la copertura costituisce parte comune dell'immobile e quindi pertinenza).

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ PROVVISORIA

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze dell'intero territorio comunale sono consentite unicamente le seguenti forme pubblicitarie provvisorie:
- a) per manifestazioni, spettacoli e iniziative commerciali in genere: striscioni trasversali, previa verifica del calendario annuale delle manifestazioni comunali, nelle seguenti postazioni appositamente predisposte e individuate nelle allegate planimetrie. Ogni singolo utilizzo è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, con esclusione delle manifestazioni e degli spettacoli che hanno ottenuto il patrocinio del Comune.

numero	Posizione	tipologia
1	Via Santa Maria Maddalena	tra edifici, su ganci esistenti
2	Viale Europa	impianto su pali
3	Via Monte Grappa	impianto su pali
4	Via Del Costo	impianto su pali
5	Via Garziere	impianto su pali
6	Via Santa Maria Dell'Olmo	impianto su pali
7	Via dei Quartieri	impianto su pali
8	Via Gombe	impianto su pali

- b) nelle pertinenze o nelle immediate prossimità, della localizzazione della manifestazione/spettacolo per indicare lo svolgimento degli stessi attraverso l'utilizzo di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, quest'ultime limitatamente agli eventi di carattere commerciale.

Per manifestazioni, spettacoli o lancio di iniziative commerciali sono inoltre consentiti stendardi e locandine delle dimensioni non superiori a mq 1.30 e in numero non superiore a 6, nelle seguenti posizioni:

n.	Posizione	tipologia
1	Via dell'Autostrada (escluso il cono visuale di pregio - art. 17 delle NTO del Piano degli Interventi)	a terra
2	Via Valcison	a terra - tratto di strada a EST lungo la ZTO E (come individuata nel Piano degli Interventi)
3	Via Valcison	a terra - tratto di strada di Via Valcison dalla rotatoria con Via Val d'Assa fino al Condominio "Val"
4	Via Raffaello	a terra - tratto di strada a dx da Via Francesco Guardi

		a Via Div. Julia
5	Via Cappuccini	a terra - tratto di strada a dx fino alla rotatoria di Via dell'Autostrada lungo la ZTO E ed F (come individuate nel Piano degli Interventi);
6	Via Gombe	a terra
7	Via del Terziario	a terra
8	Via Valdastico	a terra - tratto di strada tra Via Piemonte e Via Liguria
9	Via dei Quartieri	a terra - tratto di strada da Via Marco D'Aviano in direzione sud fino al termine del centro abitato
10	Viale Europa	a terra - tratto di strada da Via Brescia al confine comunale
11	Via Santo	a terra - tratto di strada a dx da Via Braglio verso sud fino al termine del centro abitato
12	Via Lampertico	a terra - tratto di strada a sx di Via Lampertico da Via Cà Beregane a Via dell'Industria
13	Via Garziera	a terra
14	Via dei Morari	a terra – tratto di strada a dx da Via Marco Corner a Via della Repubblica Serenissima
15	Via della Repubblica Serenissima	a terra - lato sud-ovest

c) Le posizioni sopra indicate, limitatamente alle aree pubbliche, possono essere assegnate in gestione tramite gara a una o più ditte.

Ai sensi dell'art. 51.10 del D.P.R. 495/92 le distanze dagli altri cartelli pubblicitari potranno essere ridotte al 50% di quelle previste per gli altri mezzi pubblicitari. In ogni caso locandine e stendardi dovranno essere posizionati ad almeno m 1,00 dalla carreggiata.

2. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo, o della iniziativa commerciale cui si riferisce, oltre che alle 2 settimane precedenti ed alle ventiquattro ore successive allo stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni per gli striscioni e a 15 giorni per locandine, stendardi e bandiere.
3. L'installazione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere potrà essere effettuata previa comunicazione da inoltrare almeno 15 giorni prima allo Sportello Associato per le Imprese utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it o altra modalità eventualmente prevista al momento della presentazione.
4. Il montaggio e smontaggio deve essere eseguito a cura e spese del richiedente con l'adozione delle opportune misure di sicurezza.
5. Per Circhi e Luna Park è ammessa, previo il versamento di un'idonea cauzione dell'importo di € 250 da produrre al rilascio dell'autorizzazione amministrativa dell'evento a garanzia della corretta installazione e rimozione, l'installazione fino a 50 mezzi pubblicitari distribuiti sul territorio comunale con i seguenti divieti:
 - a) nelle principali vie di accesso al centro storico della città (viale Bassani, via Colleoni, via Santa Maria Maddalena, via Dante, via Trieste, via Roma, via San Francesco ecc.), nelle vie, corsi e piazze del centro storico (corso Garibaldi, piazza Chilesotti, piazza Battisti, piazza Rossi, piazza Scalcerle, piazza Rovereto, piazza Duomo, ecc.) ed inoltre in prossimità di altri edifici di interesse storico-artistico (Castello Colleoni, Ca' Beregane, Ca' Ghellina, ecc.);

- b) a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi ed in qualsiasi altro spazio che possa costituire pregiudizio alla viabilità oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale ai sensi dell'art. 23 del Piano Generale Impianti Pubblicitari.

ARTICOLO 10 - TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI

1. È consentita l'esposizione di targhe professionali sulle facciate degli edifici.
2. Nelle zone B e C di cui all'articolo 5, è altresì consentita l'esposizione di targhe relative all'individuazione di attività commerciali o di servizi. Nelle zone B tale esposizione è consentita nel caso in cui costituiscano l'unica insegna presente nell'esercizio.
3. Le dimensioni delle targhe, professionali e non, sono stabilite nella misura di cm. 30 fissi in larghezza e cm. 12 in altezza o multipli. Ove previsti o già presenti, devono essere inserite in appositi portatarghe.
4. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata o nel caso di attività isolate, potrà essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe, anche se difformi, nelle misure e nei materiali, dalla tipologia stabilita dal presente Piano.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ NELLE VETRINE, PORTE E FINESTRE

1. Agli effetti dell'applicazione dei punti a) e b) dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 507/93), per vetrine di esercizio s'intendono le pareti a ridosso delle quali vengono esposte merci visibili dall'esterno dei locali di vendita.
2. Si considera parte della vetrina anche lo spazio esterno alla stessa, compreso tra il vetro e la proiezione del filo di facciata ed anche quegli spazi immediatamente contigui al vano d'accesso (bussole etc.).
3. Le forme pubblicitarie non luminose, ad eccezione delle insegne, funzionali all'allestimento interno della vetrina, e/o collocate nel piano vetrina, non sono soggette al preventivo consenso comunale, ma ove ricorre, al solo pagamento dell'imposta di pubblicità.
4. L'esposizione di forme pubblicitarie e non pubblicitarie, non luminose, ad eccezione delle insegne, collocate direttamente sui vetri non deve superare unitariamente o nel complesso il 50% della superficie di ogni vetrina, porta d'ingresso e finestra, misura elevabile al 100% in occasione e per la durata di saldi, vendite promozionali, liquidazioni, rinnovo locali, e nuove aperture, purchè non in contrasto con il decoro urbano. Per le nuove aperture è consentito aggiungere al messaggio specifico il nome della ditta e/o il logo, senza che tale inserimento si configuri quale insegna d'esercizio. In tale ipotesi il messaggio pubblicitario deve avere un limite temporale massimo di 15 giorni. Le suddette percentuali di occupazione devono intendersi riferite alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o fornice. Agli effetti del calcolo della superficie occupabile, non vanno considerate le vetrofanie di piccola dimensione riferite a simbologie riguardanti esclusivamente i sistemi di pagamento automatici, quali POS e carte di credito.
Sono soggette a preventiva comunicazione da effettuarsi 15 giorni prima qualora ubicate all'interno del centro storico.
Le forme pubblicitarie relative ai saldi ed alle vendite promozionali i cui tempi di durata sono predefiniti dalla normativa di settore, sono attività libera e sono soggetti al solo pagamento dell'imposta pubblicitaria se dovuta.
5. Per l'esposizione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci

vendute, deve essere presentata la prescritta istanza, esse non dovranno in ogni caso superare unitariamente o nel complesso il 50% della superficie di ogni vetrina, porta d'ingresso e finestra, comprese le altre forme pubblicitarie e non pubblicitarie, fatti salvi i casi previsti da specifiche norme.

6. Le insegne ed altri mezzi pubblicitari di tipo luminoso, sia con luce diretta che riflessa, dovunque collocati, sono soggetti alla preventiva autorizzazione comunale.
7. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre. La pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse generale, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Thiene, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine, porte d'ingresso e finestre.
8. Non è soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, anche commerciali, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine quali elementi accessori dell'allestimento. In caso di visori o monitor aventi funzione non accessoria ma principale, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione quali mezzi pubblicitari, nel rispetto del presente Piano.
9. All'interno delle vetrine ove risulta cessata o non esistente l'attività è possibile effettuare la pubblicità di soggetti terzi previa autorizzazione, mediante visori, monitor, immagini olografiche o altre forme pubblicitarie poste all'interno della vetrina e non addossate ad essa.

ARTICOLO 12 - VETRINETTE - BACHECHE - CAVALLETTI

1. È ammessa l'esposizione di piccole bacheche "Menù" da collocare all'esterno di ristoranti e trattorie, alberghi con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm. 40x50x5. Nel Centro Storico e nei Nuclei di Antica Origine le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato e/o in ferro verniciato.
2. È ammessa l'esposizione di cavalletti "Menù" da collocare all'esterno di pubblici esercizi ed alberghi purché non intralcino il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza alla viabilità. Tali mezzi pubblicitari sono soggetti alla tassa di pubblicità e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
3. È altresì consentito il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche, e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.
4. Le bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, Enti o Gruppi Politici devono essere realizzate con gli stessi materiali di cui al punto 1 del presente articolo.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

1. Nei cantieri sono ammessi i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza. Essi sono soggetti alla sola imposta di pubblicità.
2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alle raffigurazioni grafiche pittoriche dell'edificio stesso; previa valutazione del responsabile del settore e successiva autorizzazione è possibile inoltre effettuare pubblicità temporanea per conto terzi sulla superficie esterna delle impalcature;
3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi

edilizi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia), anche solo notificato ovvero formatosi per silenzio assenso, purché non decaduto e fino alla dichiarazione di fine lavori.

ARTICOLO 14 - PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE

1. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
 - sui chioschi in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità;
 - sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici.
2. Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole, comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è consentito esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro, purché non intralcino il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza alla viabilità. Tali mezzi pubblicitari sono soggetti all'imposta di pubblicità e al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITÀ NEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'individuazione delle aree di distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato è consentita l'installazione di una insegna per senso di marcia su palo (antenna) e la sua proiezione non deve ricadere, in nessun punto, sul suolo pubblico. Il palo di sostegno deve essere infisso nell'area privata o data in concessione. Per tale insegna viene fatta deroga al rispetto della distanza minima da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dei segnali stradali.
2. I mezzi pubblicitari che non sono ancorati al terreno, aventi un'altezza da terra non superiore a 2 metri ed una superficie complessiva per facciata non superiore a 1,50 metri quadrati (es.: carrelli portaolio e portagomme, espositori prodotti, porta locandine), possono essere collocati all'interno dell'area privata o data in concessione nel rispetto dei 3 metri dal confine di proprietà. I mezzi pubblicitari mobili posti sopra gli erogatori di carburante, devono avere il lato superiore ad un'altezza massima di 2,50 metri da terra. Le forme pubblicitarie di cui al presente comma 2, se collocati nel rispetto delle disposizioni ivi previste, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.
3. I rimanenti mezzi pubblicitari, diversi di quelli indicati al comma 2, sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada, nonché dal presente Piano Generale. Particolari situazioni potranno essere valutate, ed eventualmente autorizzate in deroga.

ARTICOLO 16 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 156 in data 09.06.2009 e modificato con delibera di C.C. n. 314 del 27/10/2016:
 - in tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili;
 - sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
 - è consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" e l'utilizzo di uomo-sandwich (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale;
 - è consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 17 – CARTELLI STRADALI

1. Il cartello stradale dovrà essere del tipo "su palo", ovvero realizzato su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche bifacciale, sollevato dal suolo e supportato da un palo sostegno, vincolato al terreno.
2. Se posto su terreno patrimonio comunale è soggetto al versamento annuale del COSAP.
3. L'installazione di cartelli pubblicitari é consentita al di fuori del centro storico e dei con visuali di pregio (art. 17 delle NTO del Piano degli Interventi) nelle seguenti zone:

ord.	posizione	descrizione
a	ZTO D	come individuate nel Piano degli Interventi
b	Via dell'Autostrada	tratto di strada non ricadente in ZTO D come individuata nel Piano degli Interventi
c	Via Raffaello	a dx da Via Francesco Guardi a Via Div. Julia
d	Via Valcismon	tratto di strada a est lungo la ZTO E (come individuata nel Piano degli Interventi)
e	Via Valcismon	tratto di strada dalla rotatoria con Via Val d'Assa fino al Condominio "Val"
f	Via Cappuccini	tratto di strada a dx fino alla rotatoria di Via dell'Autostrada lungo la ZTO E ed F (come individuate nel Piano degli Interventi)
g	Via dei Quartieri	tratto di strada da Via Marco D'Aviano in direzione sud fino al termine del centro abitato
h	Via Valdastico	tratto di strada tra Via Piemonte e Via Liguria
i	Viale Europa	tratto di strada da Via Brescia al confine comunale
l	Via Santo	tratto di strada a dx da Via Braglio verso sud fino al termine del centro abitato
m	Via Lampertico	tratto di strada a sx da Via Cà Beregane a Via dell'Industria
n	Via Garziere	-
o	Via dei Morari	tratto di strada a dx, in ZTO E (come individuata negli piano degli interventi), da Via Marco Corner a Via della Repubblica Serenissima

p	Viale della Repubblica Serenissima	lato sud-ovest
q	all'interno del centro abitato in presenza di attività sprovviste di spazi idonei al posizionamenti di insegne pubblicitarie, o comunque di spazi non visibili dalla pubblica via, é possibile prevedere l'installazione di cartelli pubblicitari nelle immediate vicinanze dell'attività previa valutazione del responsabile del settore.	

Dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

requisiti	pannello metallico o materiale plastico o a cassetto supportato da struttura metallica color grigio antracite a unico sostegno centrale o laterale*, a sezione circolare.
dimensioni	1. all'interno del centro abitato: non superiore a 3 mq. ciascuna; 2. ZTO D: m 1,00x1,50, m 1,50x2,00 (e viceversa); 3. fuori dal centro abitato: non superiore 6 mq. ciascuna.
distanze	vedere "Tabella distanze"
altezza del margine inferiore	<ul style="list-style-type: none"> • non inferiore a 1,50 m; • dal suolo pedonale e pista ciclabile: non inferiore a 2,20 m; • dal suolo carrabile: <ul style="list-style-type: none"> - non inferiore a 4,3 m dentro il centro abitato; - non inferiore a 5,10 m fuori centro abitato.
illuminazione	luminosi, per luce diretta o indiretta, a valutazione del responsabile del settore <u>solo nelle ZTO D</u> , non luminose in tutti gli altri casi
struttura di sostegno	struttura metallica color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011 con un palo a sezione circolare.

* se la posizione richiesta ricade sul manto erboso in prossimità della cunetta stradale, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre le relative spese di taglio dell'erba e pulizia stradale, dovrà essere installata una struttura con palo laterale.

L'installazione dei cartelli su palo è comunque vietata:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve il cui il posizionamento può ostacolare la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Le misure sono quelle stabilite dal presente piano, in applicazione dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Tabella distanze in metri

distanze in metri applicate nel	strade comunali ** fuori del centro abitato	
---------------------------------	---	--

senso delle singole direttrici di marcia alla proiezione del cartello sul suolo	Con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h	Strade interne al centro abitato
limite della carreggiata	3	2	1,5
dal punto di tangenza delle curve	100	-	-
prima delle intersezioni	250	30	30
dopo le intersezioni	100	25	25
prima di impianti semaforici	-	25	25
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	30	30
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	25
prima di segnali di indicazione	150	25	25
dopo segnali di indicazione	100	25	25
da altri mezzi o impianti pubblicitari	100	25	25

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni e dagli altri cartelli stradali (m 100 - 25), non si applicano per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, ovvero posti ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella sopra riportata.

Il cartello comunque posizionato in modo inclinato rispetto al piano dell'asse stradale non può essere considerato parallelo al senso di marcia.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 m, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

** strade gestite e di proprietà comunale

ARTICOLO 18 - MEZZI PUBBLICITARI E DI PROPAGANDA DI GRANDE FORMATO

1. Fatti salvi gli impianti di pubbliche affissioni, sono consentiti n. 2 impianti per mezzi pubblicitari di grande formato, a messaggio variabile, finalizzati alla pubblicità o alla propaganda:

- di prodotti;
- di attività (posti fuori dalle sedi di esercizio cui si riferiscono);
- di altri messaggi di natura commerciale;
- di messaggi privi di rilevanza economica.

2. La posizione dei 2 impianti é così stabilita:

- Impianto n. 1 parcheggio ex Ospedale Boldrini (lato rotatoria di Via Garziere);
- Impianto n. 2 di Via Gombe (lato sinistro di Via Gombe, di fronte a Via Delle Arti, all'interno dello spazio a verde della rotatoria).

3. Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni nette massime di metri 6 di base x metri 3 di altezza per l'impianto n. 1 e metri 6 di base x metri 4 di altezza per l'impianto n. 2;

- b) essere luminosi, monofacciali del tipo ledwall.
- c) posizionati ad almeno m. 1,50 dalla carreggiata (distanza misurata dalla proiezione al suolo dell'impianto), con la cornice inferiore posta ad un'altezza minima dal suolo di cm 60 o di cm 150 se su banchina stradale, fino alla concorrenza di un'altezza massima dell'impianto di m. 6 o superiore (qualora adeguatamente motivata); l'esatta collocazione sul posto verrà in ogni caso concordata con il responsabile del procedimento prima dell'installazione;
- d) dotati di sorgente di luce propria di intensità luminosa non superiore a 7000 candele per metro quadrato, o comunque di intensità tale da non provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli; in ogni caso durante l'orario notturno devono essere rispettate le disposizioni della Legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 in materia di inquinamento luminoso;
- e) devono essere spenti dalle ore 24 alle ore 7
- f) il periodo di variabilità del messaggio pubblicitario non può essere inferiore a 2 minuti, con divieto di esposizione di immagini in movimento/filmate;
- g) l'impianto deve essere costituito da uno o al massimo due montanti a sostegno del pannello pubblicitario che deve avere cornici di coloritura diversa dai montanti da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante, tale da configurarsi complessivamente, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul retro;
- h) le strutture portanti devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, dello stesso colore degli impianti già presenti nel territorio comunale (cartelli stradali, art. 17), previo trattamento di zincatura od ossidazione elettrolitica; esse devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi; i plinti di ancoraggio delle strutture devono essere realizzati in calcestruzzo e/o convenientemente armati, e devono essere calcolati per sopportare le strutture stesse;
- i) gli scavi e gli attraversamenti stradali necessari per la realizzazione degli impianti devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte con il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le richieste di installazione di tali impianti sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo al SUAP a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo comunale dell'approvazione della presente modifica al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (art. 18).

5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, sugli stessi, previa comunicazione al soggetto titolare dell'impianto (almeno 24 ore prima della pubblicazione del messaggio pubblicitario) o nell'immediato in caso di emergenze, a titolo gratuito, campagne di informazione/promozione di carattere turistico, culturale e/o sociale o messaggi rivolti alla popolazione, per la durata massima di 100 ore al mese per ciascun impianto.

6. In tali impianti é in ogni caso vietato effettuare qualsiasi tipo di pubblicità che possa essere considerata stereotipata, degradante o discriminatoria o che sfrutti l'esposizione di parti del corpo femminile senza alcuna correlazione con il prodotto promosso, oltre la diffusione di qualsiasi messaggio o rappresentazione di promozione del gioco o delle scommesse con vincite di denaro, al fine di garantire una maggior tutela al consumatore e di rendere più efficace l'azione di contrasto al crescente fenomeno della ludopatia.

7. Gli impianti, alla stregua dei cartelli stradali, saranno assoggettati al pagamento del canone non ricognitorio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2018.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ NEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO.

1. Negli edifici aperti al pubblico, sia privati, sia pubblici in concessione, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, etc., l'installazione di mezzi pubblicitari non visibili dagli spazi pubblici conformi al presente regolamento, è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e del COSAP se dovuti.

ARTICOLO 20 - PREINSEGNE E SEGNALI DI INDICAZIONE

1. Dentro e fuori il centro abitato ad esclusione del centro storico é consentita l'installazione di preinsegne nel rispetto degli artt. 48, 49 e 51 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e comunque delle seguenti caratteristiche:
 - dimensioni rettangolari cm 125X25;
 - colore di fondo grigio RAL 7042;
 - colore delle scritte e freccia di orientamento blu RAL 5017;
 - eventuali simboli o marchi possono avere il colore originale.

Il posizionamento delle preinsegne potrà avvenire solo qualora l'esigenza non possa essere soddisfatta con l'installazione degli impianti di cui al comma 3 (segnali di indicazione), tenuto conto che per le attività presenti nelle zone industriali-artigianali, fino ad esaurimento delle posizioni di progetto disponibili (proposta unitaria), l'esigenza si intende soddisfatta.

Tali mezzi pubblicitari non concorrono nella determinazione della superficie massima prevista dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 171/1996.

2. Sono ammesse le frecce recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di utilità pubblica nelle forme previste dal regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
3. All'interno delle singole aree commerciali/industriali/artigianali è ammessa l'installazione di segnali di indicazione, secondo una proposta unitaria generale che prediliga la collocazione su un unico impianto, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 128 comma 8 lettera g del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, nelle posizioni indicate nell'allegato di cui all'art. 32 comma 2;
Nelle zone B e C (oltre a quelle già stabilite nell'allegato al presente Piano) di cui all'art. 5 potranno essere ammesse al massimo 40 posizioni in tutto il territorio comunale, per l'installazione di pali fino ad un massimo di 6 segnali di indicazione secondo una proposta unitaria generale da parte del concessionario del servizio di gestione degli impianti.

ARTICOLO 21 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI E DI DIREZIONE

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:
 - a) limitatamente alla sola zona C, come definita dall'articolo 5, all'interno delle aree ad "uso pubblico" di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. In tutto il territorio comunale, l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o cartello di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità, diversa dalle pubbliche affissioni, sia effettuata con occupazione di beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, potrà essere richiesta l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubblici nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione da versare all'atto del ritiro della autorizzazione.
2. L'ammontare del canone di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale in euro per metro quadrato di superficie espositiva, comprese eventuali strutture di sostegno secondo l'importanza della zona di esposizione.

ARTICOLO 23 - DIVIETI, LIMITAZIONI, DEROGHE

1. È vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi.
2. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 7 agosto 2009 n. 17 recante nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici:
 - l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso;
 - le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio;
 - in ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro;
 - è vietato l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste;
 - è vietato l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario;
 - le insegne pubblicitarie sono soggette alla presentazione di progetto illuminotecnico o, nel caso di impianti di modesta entità o temporanei, al deposito della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. A tal fine sono considerate di modesta entità le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate con apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre.
3. Non sono ammesse insegne poste sotto o in linea ai portici che utilizzino i pilastri come supporto laterale. In questi casi le insegne dovranno essere collocate sulla parete interna. Potranno essere valutate e approvate dalla Giunta Comunale soluzioni alternative, esclusivamente in caso di visibilità particolarmente difficile all'esterno, previa presentazione di un progetto unitario finalizzato al corretto inserimento architettonico.
4. E' vietata la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati.

5. In occasione di lavori, pubblici o privati, che comportino modifiche alla viabilità o ai normali accessi o visibilità delle attività, potranno essere autorizzati mezzi pubblicitari in deroga a quanto previsto dall'art. 20 per la sola la durata dei lavori.

ARTICOLO 24 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI (ARTICOLO 23 cod. str. ARTICOLO 57 DPR 495/92)

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm,
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva,
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni, è consentita a condizione che vengano esibiti tutti i permessi per il volo rilasciati dalle autorità competenti.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono previa comunicazione almeno 15 giorni prima, purché vengano ancorati in aree private e, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in aree di uso pubblico.

ARTICOLO 26 - ONERI RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ SU IMMOBILI PRIVATI E/O PUBBLICI

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni, per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree pubbliche interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone o cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 27 - MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.
2. In caso di inosservanza al citato obbligo, il Comune, previa diffida, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 28 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.
2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

ARTICOLO 29 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

ARTICOLO 30 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Piano o dal decreto legislativo N. 507/93.
2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Piano e del decreto legislativo N. 507/93.
3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale il termine entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.
4. Con apposita ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

ARTICOLO 31 – AUTORIZZAZIONI

1. Sono soggetti ad autorizzazione le insegne e gli altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. n. 6,7,8,10, 11 comma 5. e 6., 12 comma 1., 3 e 4, 11 comma 9., 13 comma 2. secondo periodo, 15, 17, 18, 20, 22, 23 comma 5; la stessa viene rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.

2. La durata dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento viene stabilita in anni 5 (cinque).

3. Prima della scadenza le autorizzazioni devono essere rinnovate tramite presentazione di segnalazione certificata di inizio attività con nuova validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza della prima autorizzazione, la s.c.i.a. va presentata comunque prima di tale scadenza, nel caso di presentazione posteriore a tale data dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In quest'ultima ipotesi inoltre, nell'eventuale accertamento d'ufficio o per segnalazione di parte della mancata presentazione della richiesta di nuova autorizzazione, mediante avviso telematico dell'ufficio incaricato (e-mail, PEC) é concesso all'avente titolo un termine di 30 giorni, per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria; trascorso tale termine, in mancanza di regolarizzazione, sarà dato avvio al procedimento per l'applicazione della sanzione dovuta ai sensi del Codice della Strada.

4. La richiesta di autorizzazione va presentata attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it o altra modalità eventualmente prevista al momento della presentazione.

5. Le comunicazioni previste dal presente piano di cui agli artt. 9, 11 c. 4 (solo per il centro storico) e 21, 25 c. 2 e 32 c. 2 sono presentate allo Sportello unico per le Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it o altra modalità eventualmente prevista al momento della presentazione, mentre le comunicazioni di cui all'art. 16 devono essere presentate al Comando di Polizia Locale.

6. Dentro il centro abitato, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario

riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario (sono escluse le dimensioni dello stesso), deve farne comunicazione almeno 10 giorni prima della modifica, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

7. Costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione il suo mancato ritiro entro 60 giorni dalla data di comunicazione di rilascio, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati.

PARTE SECONDA - PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 32 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono ammesse solamente negli spazi predisposti dal Comune di Thiene; la localizzazione e la superficie degli impianti è individuata negli elaborati in allegato che contengono, tra l'altro:
 - il censimento degli impianti esistenti, l'eventuale integrazione, spostamento o rimozione;
 - le nuove localizzazioni degli impianti pubblicitari fino alla concorrenza della superficie massima prevista dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 171/1996 con l'individuazione di quelli destinati alle affissioni di natura istituzionale;
 - i punti nei quali è possibile l'installazione di grandi impianti, anche a messaggio variabile (prismavision, rotorvision, ecc.), nei quali viene assentita la libera variazione dei messaggi a parità di superficie espositiva prevista;
 - gli spazi destinati all'affissione di annunci funebri;
2. Tra tra Via Gombe e Via del Terziario viene inoltre individuata un'area pubblica idonea per il posizionamento di una struttura/mezzo mobile di notevoli dimensioni per il quale si precisano le seguenti norme particolari:
 - il posizionamento dell'impianto è assoggettato a semplice comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive 15 giorni prima dell'installazione;
 - il messaggio pubblicitario dovrà essere esposto a cura e spese del titolare della comunicazione, su idoneo supporto ovvero su struttura/mezzo mobile autonomo dotato eventualmente di sistemi automatici di chiusura in caso di vento e di adeguata superficie di appoggio/ancoraggio al terreno;
 - la superficie espositiva, che potrà essere bifacciale, non dovrà essere inferiore a mq 40,00 e superiore a mq 180 per facciata;
 - l'impianto potrà essere dotato di illuminazione propria e dovrà essere delimitato provvisoriamente nei due fronti longitudinali per una superficie di larghezza pari all'altezza della struttura;
 - l'esposizione del messaggio pubblicitario non potrà superare i 60 giorni continuativi tenuto conto che la comunicazione potrà prevedere più esposizioni, anche di durata inferiore, fino alla scadenza di mesi 3 dalla comunicazione stessa, il tutto secondo il calendario allo scopo predisposto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; è possibile alla scadenza di 60 giorni dalla prima installazione presentare una nuova comunicazione da parte dello stesso titolare;
 - alla scadenza del periodo di 3 mesi dovranno comunque trascorrere almeno 5 giorni in assenza di esposizione;
 - tutto l'impianto dovrà essere rimosso nelle 24 ore successive alla scadenza del periodo comunicato per l'esposizione;
 - il Comune si riserva la facoltà, previo accordo con il titolare della comunicazione, di disporre a titolo gratuito di uno spazio pari al 10% dell'intera superficie espositiva per la pubblicità di carattere istituzionale;

- il titolare della comunicazione dovrà corrispondere al Comune il corrispettivo per l'occupazione del patrimonio comunale e altresì produrre polizza fideiussoria a garanzia della rimozione e del corretto ripristino dell'area nei termini stabiliti; l'ammontare del corrispettivo e della polizza fideiussoria verranno determinati e comunicati dopo la presentazione della comunicazione;
 - allo scadere del periodo della comunicazione preventiva, ovvero dalla data indicata di posizionamento della struttura/mezzo mobile, si considera autorizzata l'occupazione del patrimonio comunale dello stesso.
3. L'elaborato allegato individua infine la localizzazione degli impianti di seguito elencati, che tuttavia non concorrono a determinare la superficie massima:
- gli striscioni trasversali di cui all'art. 9 del presente piano;
 - gli impianti denominati "fermate bus e pensiline";
 - gli impianti unitari dei segnali di indicazione all'interno delle aree commerciali/industriali/ artigianali di cui all'art. 20 comma 3 del presente piano, pur non configurandosi le stesse come pubbliche affissioni.

ARTICOLO 33- DEROGHE

1. Per l'installazione di impianti per l'affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a soggetti privati, viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime dalle strade e dagli incroci in conformità al Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 34- NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Piano si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, a tutte le altre norme attinenti la pubblicità e le pubbliche affissioni, in particolare al Regolamento Comunale di Pubblicità, al Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana adottati dal Comune, prevedendo in caso di violazione l'applicazione delle sanzioni previste in materia di pubblicità dalla normativa vigente.